

COMMISSIONE VII

DIFESA

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		ANGELINI VITO	4
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i>	3
		STEGAGNINI BRUNO	4
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (1129)	3	Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1621)	5
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	5, 6

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

PAG.	PAG.		
BARACETTI ARNALDO	6	LOBIANCO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1349)	6
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	5		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
BARACETTI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volon- tariato (66);		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 15, 17, 20, 24, 25, 26
CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici con- corsi (150);		BARACETTI ARNALDO	24
PERRONE ed altri: Nuove norme sul ser- vizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale (275);		CACCIA PAOLO PIETRO	8, 12, 15, 20
AMODEO e FERRARI MARTE: Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320);		CERQUETTI ENEA	9, 12, 20
CARLOTTO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1316);		CICCARDINI BARTOLO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la difesa</i>	7, 11, 12 13, 17, 24, 26
		CODRIGNANI GIANCARLA	9, 10, 24
		DI RE CARLO	11, 12, 20
		FAGNI EDDA	10
		MARTELLOTTI LAMBERTO	12
		PELLEGATTA GIOVANNI	9, 12
		PERRONE ANTONINO, <i>Relatore</i>	7, 9, 10, 12, 13
		RONCHI EDOARDO	7, 9, 13, 20, 24
		STEGAGNINI BRUNO	12
		ZANINI PAOLO	12

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Astori e Zavettieri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma quarto del regolamento, i deputati D'Acquisto, Lo Bello, Santuz e Segni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rabino, Zuech, Cazora e Carlotto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 giugno 1984, dopo aver ascoltato la relazione ed aver dato inizio alla discussione sulle linee generali, la Commissione diede mandato al relatore onorevole Savio di predisporre delle modifi-

che al testo del disegno di legge tali da poter superare alcune perplessità che si erano manifestate nel corso della seduta. Do quindi la parola al relatore onorevole Savio.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Gli incontri che abbiamo avuto sono serviti ad evidenziare in modo particolare alcuni problemi relativi all'articolo 1, all'articolo 4 e all'articolo 6. Per quanto riguarda l'articolo 1, si è convenuto sulla necessità di una precisazione laddove si parla di « scuola destinata al reclutamento degli ufficiali »; e quindi io preannuncio fin da ora che presenterò un emendamento nel quale chiedo che si sostituisca la parola scuola con l'espressione: « Accademia aeronautica ».

Agli articoli 2 e 3 intendo presentare i seguenti emendamenti:

All'articolo 2 aggiungere dopo la cifra: « 1137 » le seguenti parole: « successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 3, primo comma, sostituire le parole da: « la colonna 3 » fino a: « come segue » con le seguenti: « Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni del quadro I, colonna 3 ».

Più complesso è il discorso per quanto riguarda l'articolo 4, nel quale si fa riferimento alla costituzione di un soprannumero che non sarebbe precisato se non facessimo riferimento alla legislazione precedente; di conseguenza al primo comma, dopo la parola « avanzamento », in qua-

lità di relatore proporrò di aggiungere le seguenti parole: « entro il numero massimo previsto dalla legge n. 574 del 1980 ». Sempre all'articolo 4 presenterò i seguenti emendamenti 4. 1 e 4. 3:

All'articolo 4 dopo le parole: « successive modificazioni » aggiungere le seguenti: « ed integrazioni ».

All'articolo 4 sopprimere da: « ove non esistano vacanze » fino alla fine dell'articolo.

Per addivenire ad un accordo a proposito dell'articolo 6, rispetto al quale c'era discordanza di opinioni tra il relatore ed i colleghi del gruppo comunista, siamo andati a rivedere esattamente il ruolo delle due figure del pilota e del navigatore militare di volo per cercare di trovarne l'analogia: in effetti per essi la idoneità psicofisica al volo è identica, quindi non si tratta, con questa legge, di ripescare il ruolo dei naviganti ufficiali che non abbiano avuto alcuna idoneità. Entrambi, sia il pilota sia l'ufficiale navigante, hanno frequentato l'Accademia e posseggono gli stessi requisiti psicofisiologici, sia dal punto di vista dell'attitudine sia per quanto riguarda i riflessi che possono entrare in gioco allorché entrambi siano impegnati su macchine così complesse quali sono i *Tornado* e ciò perché sia l'uno sia l'altro hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano. L'unica diversificazione sta nel fatto che l'ufficiale navigante non ha sufficiente attitudine al pilotaggio e, quindi, non ha ottenuto il brevetto di pilota; ma la cosa più importante è il profilo professionale dal momento che oggi l'idoneità al pilota viene data in funzione della sua professionalità, cioè bisogna tenere conto delle funzioni che svolgono e, non ultimo, della costituzione fisica dell'operatore di sistema dei velivoli che non può trovare corrispondenza, ad esempio, con il coordinatore tattico dei velivoli antisommersibili *Atlantic*. C'è quindi identità perfetta tra pilota e navigatore militare. Infatti, a prescindere dalle fasi del decollo e dell'at-

terraggio, che restano appannaggio del pilota, per il resto il navigatore fa un tutt'uno inscindibile e insostituibile per la condotta delle missioni operative e del volo, per cui il possesso del brevetto di « navigatore » — per altro, al più elevato livello di abilitazione (il velivolo a getto da combattimento) — è per esso soltanto un'imprescindibile qualifica basica. In definitiva c'è da dire che la preparazione che i navigatori militari hanno è idonea per portare a termine le complesse missioni che vengono loro affidate, con macchine tanto delicate ed importanti sulle quali non si possono ammettere errori. Ne consegue che a prescindere dalla questione dell'equiparazione giuridica, sulla quale siamo perfettamente d'accordo, deve esserci equiparazione anche dal punto di vista economico. Non mi sembra, pertanto, che sia necessario modificare l'articolo 6, mentre per l'articolo 7 ho predisposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, primo comma, sostituire la parola: « conseguiranno » con la seguente: « conseguano ».

All'articolo 7, quarto comma, sopprimere al quarto rigo le parole: « è valida » ed inserirle al settimo rigo dopo la parola: « normale ».

All'articolo 7, quarto comma, ultimo rigo, aggiungere le seguenti parole: « ed integrazioni ».

VITO ANGELINI. Chiedo un breve rinvio del seguito della discussione per dare tempo ai gruppi di incontrarsi per valutare più compiutamente il significato di alcuni emendamenti, dei quali è stata data notizia solo nella tarda serata di ieri.

PRESIDENTE. Sulla proposta testé avanzata dall'onorevole Angelini possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

BRUNO STÉGAGNINI. Parlerò contro la proposta dell'onorevole Angelini. Nel

corso della seduta precedente furono manifestate dall'onorevole Angelini alcune perplessità su questo provvedimento, che considerai giuste: tanto è vero che mi associi alla richiesta di rinvio per un maggior approfondimento del testo in discussione.

Stamane l'onorevole Savio ha fornito doverosamente i chiarimenti richiesti nella seduta precedente per quanto riguarda la funzione della figura del « navigatore », che viene introdotta per la prima volta nell'ordinamento della aeronautica militare italiana, con particolare riferimento alle caratteristiche che distinguono la figura del pilota da quella dell'operatore « navigatore » e con la precisazione che l'unica differenza che esiste tra tali due figure consiste nell'attitudine al pilotaggio e non nell'attitudine al volo, cosicché le caratteristiche psicofisiche devono essere identiche in entrambe le figure.

Inoltre, l'onorevole Savio ha comunicato di avere predisposto alcuni emendamenti in accoglimento di talune proposte di modifica di parti dell'articolato che si riferiscono alla legge n. 574 del 1980.

L'unico motivo del contendere su questo provvedimento — che, tra l'altro, riguarda soltanto trenta persone e non comporta oneri finanziari per lo Stato perché il personale interessato è già inserito nell'organico del ruolo piloti dell'aeronautica militare — è l'opportunità o meno di conferire lo stesso trattamento economico del pilota all'operatore « navigatore », che vive la stessa vita e corre gli stessi rischi del pilota.

Personalmente sono favorevole — in linea con la richiesta del Governo — al conferimento all'operatore « navigatore » dello stesso trattamento economico che spetta al pilota. Pertanto, ritengo che si debba proseguire nella discussione del disegno di legge perché gli ufficiali ad esso interessati non perdano un altro anno di carriera e di trattamento economico. Un ulteriore rinvio del seguito della discussione di questo provvedimento non avrebbe, a mio parere, una motivazione consistente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Angelini di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge n. 1129.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 aprile 1984.

Nella precedente seduta era stato dato il mandato al relatore Stegagnini di predisporre un nuovo testo che tenesse conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Ho parlato con il sottosegretario Bisagno, che ha la delega per questa materia, il quale in questi giorni è molto impegnato anche in altre attività. Il problema era di predisporre una informativa in ordine alle funzioni del commissariato, alle attività che esso presiede e al numero dei cimiteri. Questa informativa non mi è ancora pervenuta, per cui non sono in condizioni di fornire i chiarimenti richiesti dai colleghi dell'opposizione. Faccio presente però che il provvedimento è di sanatoria, cioè intende semplicemente sanare dal punto di vista amministrativo le spese che il commissario ha già sostenuto in mancanza dell'attività che la legge delegava ai comuni, per cui esula dalle giuste richieste del collega Baracetti di fare chia-

rezza su tutta questa materia. Tra l'altro, queste questioni si trascinano da diverse legislature, per cui mi sembra doveroso che il Governo e il ministro vengano incontro alle richieste del Parlamento. Ad ogni modo, pregherei i colleghi, al di là della nostra volontà di portare avanti una riforma in materia, di approvare il disegno di legge che non comporta oneri perché i soldi sono già stati spesi, per cui ha solo la funzione di giustificare sul piano finanziario il denaro che il commissario ha erogato per i cimiteri di guerra.

In conclusione, chiedo che il provvedimento venga approvato, augurandomi che il Governo si impegni a riformare tutta la materia in modo adeguato, dando prima una informativa precisa a tutti i colleghi perché, tra l'altro (lo ha rilevato anche l'onorevole Baracetti), questa questione si trascina, mi sembra, da tre legislature, per cui è opportuno che su di essa si faccia chiarezza.

ARNALDO BARACETTI. Signor Presidente, purtroppo devo chiedere un ulteriore rinvio della discussione se vogliamo procedere in sede legislativa all'approvazione del provvedimento, con le medesime valutazioni fatte la volta scorsa e in seguito alle quali il relatore e il Governo, su una proposta, si erano impegnati a cercare una possibile intesa. Siccome né il relatore né il Governo si sono fatti vivi in questi giorni, siamo allo stesso punto di prima. Sono per la produttività della Commissione, ma gli impegni assunti non sono stati mantenuti né dal relatore né dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Baracetti di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge n. 1621.

(E approvata).

Sottolineo che i relatori hanno il dovere di adempiere il mandato che conferisce loro la Commissione, altrimenti la produttività di questa Commissione diventa zero.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Baracetti ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato (66); **Cristofori:** Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi (150); **Perrone ed altri:** Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale (275); **Amodeo e Ferrari Marte:** Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320); **Carlotto ed altri:** Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1316); **Lobianco ed altri:** Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato — predisposto in sede referente — delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti, Angelini Vito, Cerquetti, Pierino, Zanini, Corvisieri, Fagni, Gatti, Martellotti, Minucci, Palmieri, Guerrini, Spataro: « Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato »; Cristofori: « Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi »; Perrone, Caccia, Stegagnini: « Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale »; Amodeo e Ferrari Marte: « Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare »; Carlotto, Balzardi, Bambi, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Zoppi: « Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva »; Lobianco, Carlotto, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Citaristi, Contu, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinal-

di, Urso, Zambon, Zarro, Zuech: « Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva ».

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Ricordo che sin dalla passata legislatura la Commissione difesa ha affrontato il tema della riforma del servizio militare di leva. Propongo, pertanto, al fine di accelerare l'iter dei provvedimenti in esame di far riferimento, per ciò che concerne l'illustrazione del testo unificato in esame, alle considerazioni da me svolte nella precedente fase referente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Per la difesa della Patria, il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Il relatore onorevole Perrone, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, secondo comma, aggiungere dopo la parola: Patria, la parola: per e sostituire la parola: il con la seguente: al.

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Perrone, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, secondo comma, sopprimere le parole: Alla salvaguardia delle libere istituzioni e.

EDOARDO RONCHI. Parlare per le forze armate di concorso nella salvaguardia delle libere istituzioni ribadisce un ruolo di polizia e di ordine pubblico ad esse attribuito. Mi rendo conto che l'organizzazione è complessa — ci sono anche i carabinieri — ma secondo noi non è accettabile l'introduzione di questo principio della salvaguardia dell'ordine pubblico in un articolo che ha portata generale; penso anche che le due funzioni andrebbero distinte cioè difesa della patria e tutto il resto, almeno nell'enunciazione dei principi.

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Ronchi.

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ronchi soppressivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale dei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisico-psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della presentazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere, in tal caso, di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati dal manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate dal manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolamento al momento della presentazione al Corpo.

I militari di truppa in servizio di leva che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere

impiegati, a domanda e ove ne sussista l'esigenza, quali assistenti degli ufficiali medici, a coadiuvare gli stessi nell'espletamento di attività sanitaria.

Il servizio prestato dai giovani medici di leva presso gli ospedali militari vale, a tutti gli effetti, come se fosse prestato presso gli ospedali civili.

Il servizio prestato presso gli enti e i reparti militari è equiparato ad analogo servizio prestato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il riconoscimento di cui ai commi precedenti vale altresì nei confronti dei giovani di leva laureati in farmacia e in medicina veterinaria e abilitati all'esercizio professionale.

Il relatore ha presentato, in ossequio al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « esercizio professionale » le seguenti: « e nei confronti dei giovani forniti di laurea che consenta l'assegnazione nei Corpi tecnici delle Forze armate ».

PAOLO PIETRO CACCIA. Credo che il relatore abbia presentato l'emendamento perché i laureati in medicina, dal punto di vista dell'abilitazione, si trovano in una situazione di atipicità nei confronti delle altre professioni, nel senso che hanno necessità di svolgere un lavoro in ospedale come tirocinio prima di poter esercitare la professione di medico. Alcuni giovani, per motivi sociali o economici, possono non fare il servizio militare, per cui è evidente che i giovani laureati in medicina che prestano il servizio militare si trovano nei confronti di questi in una posizione di svantaggio, in quanto nel periodo del servizio militare non possono fare il tirocinio all'interno di una struttura ospedaliera. Mi pare che l'emendamento del relatore restringa la conclusione un po' ampia e dilatata dell'articolo 3, che era stata votata dalla Commissione e che aiutava questi medici, non ammessi al corso allievi ufficiali medici in quanto i posti sono pochissimi mentre le richieste

enormi, a recuperare un momento di attività sanitaria nei confronti degli altri. Da questo punto di vista l'emendamento potrebbe costituire una soluzione, perché consentirebbe ai giovani laureati in medicina di recuperare un periodo di tempo che altrimenti rimarrebbe avulso dalla loro attività.

Credo che non vi siano altre attività così atipiche. Vi è anche il tirocinio per gli avvocati, ma questo è di natura completamente diversa e va svolto con attività amministrative esterne, in un settore che non ha parametri o per lo meno non è equiparabile all'interno della struttura del servizio militare. Pertanto, il riconoscimento previsto solo per i laureati in medicina è legato al fatto che si tratta di una professione unica, di un settore unico che non trova corrispondenza in altri settori e facoltà di natura sia umanistica sia ingegneristica.

EDOARDO RONCHI. Mi pare che la disparità di trattamento resti anche con questo emendamento estensivo, perché è vero che l'attuale disciplina della laurea in medicina prevede il tirocinio prima dell'inserimento, ma in genere tutti i corsi di laurea contemplan più o meno fasi di specializzazione, che in questo caso è sancita anche istituzionalmente, e quasi nessun corso di laurea dà un accesso diretto ad un posto di lavoro senza un corso di specializzazione o aziendale. Inoltre, vi è un progetto di riforma universitaria che prevede diversi livelli di laurea e non è di là da venire, essendo già stato illustrato anche al Senato. Quando vi fossero due livelli di laurea e riconoscessimo questo canale privilegiato solo ai laureati in medicina, gli altri laureati che dovessero svolgere il servizio militare si troverebbero in una posizione di svantaggio.

Credo che bisogna anche pensare ad altro, come al problema dei diplomati. Se per superare l'obiezione di costituzionalità estendessimo la norma a tutti i laureati, non considereremmo i diplomati e gli operatori qualificati, mentre non dovrebbe essere così, perché tutti rinunciano a qual-

cosa per fare il servizio militare, tutti interrompono la progressione della carriera o l'inserimento ad un livello più adeguato corrispondente al titolo di studio. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Ritengo che l'osservazione della I Commissione affari costituzionali sia esatta e che, pertanto, non possiamo che essere favorevoli all'emendamento proposto dal relatore.

GIANCARLA CODRIGNANI. Credo che la questione contenuta nell'emendamento proposto dal relatore non sia di scarsa importanza proprio sotto il profilo costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini, perché qui si tratta chiaramente di una esenzione che non è sufficientemente motivata. Allora mi pare che proprio il contesto proposto a conclusione dell'ultimo comma dell'articolo 3 debba essere rimeditato, perché l'esenzione di alcuni laureati, esclusi quelli che hanno fatto il corso e sono allievi ufficiali medici, mi sembra che contravvenga ad una esperienza pratica di tutti i giovani che, forniti di qualche laurea o diploma, sono stati impiegati all'interno dell'organizzazione militare proprio in virtù della loro laurea o diploma o comunque della loro specializzazione, senza avere poi il beneficio di un riconoscimento formale ai fini dell'occupazione successiva.

Su questo piano credo che si debba rimeditare il testo, perché non è corretto rispetto al principio dell'uguaglianza e perché l'esenzione di qualcuno che, in virtù della sua laurea specifica, può adire ad un particolare settore dell'ufficialità medica mi pare che contravvenga agli interessi e ai diritti di tutti gli altri.

ENEA CERQUETTI. Ed io vorrei sapere se secondo il presidente l'emendamento proposto è sufficiente.

PRESIDENTE. Il mio parere è che si tratti di un emendamento che si adegua sostanzialmente al parere espresso dalla I Commissione, ma non è una decisione

che devo prendere io, anche se mi pare difficile riuscire a concepire un emendamento diverso che si sforzi di rendere il testo che andremo ad approvare conforme al parere della I Commissione. L'alternativa potrebbe essere quella di eliminare il riferimento ai medici, che però presentano un problema che, a quanto mi pare, sta a cuore alla Commissione, per cui uno sforzo per salvaguardare la posizione di medici, farmacisti e veterinari deve esser compiuto. Se loro non hanno un subemendamento da proporre all'emendamento Perrone tale da renderlo ancora più idoneo al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali devo mettere in votazione l'emendamento del relatore.

GIANCARLA CODRIGNANI. Vorrei prima una risposta a questa domanda. Di fronte alla riforma della legge universitaria ed ai diversi livelli che verranno riconosciuti ai titoli universitari quale tipo di applicazione potrà avere questo testo? Non vorrei che andassimo a creare una situazione di discriminazione profonda e quindi gravida di conseguenze.

PRESIDENTE. Il problema che lei si pone è interessante, ma di fronte ad una riforma universitaria che non c'è e non sappiamo quale sarà non è facile dare una risposta.

GIANCARLA CODRIGNANI. Vorrei far riferimento al fatto che sta per essere varato il sistema CATRIN di informatizzazione dell'esercito: nel contesto di nuove tecnologie che diventano sempre più importanti potranno essere messi in posizione di maggiore responsabilità laureati in ingegneria o in elettromeccanica o in altre discipline tecniche i quali hanno una loro attività professionale che non gode di alcun beneficio di legge alla fine del servizio di leva. Se si apre per alcuni, si apre poi, in prospettiva per molti.

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali non vuole che si concedano questi benefici.

EDDA FAGNI. Se mi è consentito, io vorrei partire dal primo comma dell'articolo 3 che recita molto chiaramente: « ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi » per ricordare ai colleghi di non usare un criptolinguaggio visto che già le leggi di per sé si prestano a molte interpretazioni. Ora noi stiamo parlando di laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione quindi di persone che hanno già compiuto il *curriculum* completo prima di andare a prestare il servizio militare, cioè che hanno compiuto anche il tirocinio ospedaliero e tutto quanto necessario per l'esercizio della professione; non dobbiamo poi dimenticare, ad esempio, che all'interno dell'istituzione militare complessivamente intesa c'è anche una scuola di Sanità militare, il che significa che esiste già tutto un settore di medicina e chirurgia che è disciplinato anche da una scuola specifica che garantisce l'esercizio della professione all'interno delle istituzioni militari. Se, dunque, diamo a questa gente la possibilità di continuare ad esercitare la professione proprio ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi — come recita il primo comma di questo articolo — non compiamo un atto che sancisce grosse diseguaglianze perché, in fondo, anche i giovani medici civili i quali non abbiano compiuto il servizio militare od abbiano assolto altrimenti il loro obbligo, quando fanno la guardia medica estiva svolgono in qualche modo un servizio che serve loro a guadagnare dei punti per la carriera.

Quando si porta una categoria fuori da un complesso più generale e più ampio, certamente si sancisce un minimo di privilegio; ma il privilegio sta « a monte », non « a valle »: sta nel fatto che si è scelto l'esercizio della professione di medico... Ma qui entriamo in una discussione di tipo socio-politico, che non può avvenire in questa sede.

Che cosa suggerisce la I Commissione affari costituzionali per limitare al minimo l'estensione del privilegio? Suggerisce di estenderlo anche ad altri.

Non so se questo sia giusto sotto il profilo della legittimità costituzionale. Del resto, vi è già un riferimento specifico nell'esercito, come istituzione, alla sanità e non ad altro. Pertanto, potremmo restringere l'accesso, senza cadere nella illegittimità, soltanto ai medici e chirurghi abilitati alla professione, perché ce lo consente, a mio avviso, il fatto che per la medicina e la chirurgia esiste all'interno dell'organizzazione militare, un comparto che in qualche modo garantisce tutto questo. Per gli altri, bisogna vedere se e come sia possibile trovare una soluzione (sono d'accordo con il collega Ronchi). Infatti, se una soluzione bisogna trovare, bisogna che la si trovi anche per il perito chimico, o per il perito elettrotecnico; bisogna, cioè, trovare spazio per chi sia qualificato ai livelli più alti. Vediamo come, senza dover allargare troppo e senza equivocare sui destinatari.

Potremmo, se mai, accantonare momentaneamente l'esame di questo articolo per cercare insieme una formulazione soddisfacente.

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ricordare che questo è un provvedimento che riguarda un servizio che è e sarà scomodo per molti giovani. Ora, invece, stiamo proponendo una serie di soluzioni a determinati problemi e a determinate difficoltà che potrebbero spingerci a dare vita ad un esercito professionale. Dunque, dobbiamo stare molto attenti.

Certo, sarebbe bene far compiere ai nostri giovani il servizio di leva nel modo più idoneo; ma se questo criterio finisce per divenire un principio « a cascata », per cui tutti devono compiere il servizio militare svolgendo le loro rispettive attività professionali od i loro rispettivi mestieri, si va evidentemente verso il servizio militare professionale. Infatti, se riusciamo a mandare in una infermeria militare un giovane medico od un infermiere invece di uno che non sia né medico né infermiere usiamo un criterio saggio e razionale. Ma dobbiamo accontentarci di questo. Se, invece, applichiamo a tutti i

giovani in servizio di leva un tale criterio, finiamo per sfasciare l'intera legislazione sulla leva.

Per questi motivi mi dichiaro contrario a che la Commissione si uniformi al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. A questo punto, siamo di fronte a tre possibilità.

La prima — che mi permetto di consigliare alla Commissione perché ci troveremo dinanzi a questo tipo di problemi anche nell'esame di articoli successivi — è quella di accantonare il problema.

Se decidessimo di non accantonarlo, avremmo di fronte due possibilità: quella di uniformarci al parere della I Commissione e quella di iniziare con essa un « braccio di ferro » nel caso che ritenessimo il problema di portata tale da rendere necessario un suo rinvio alla I Commissione con la richiesta di rivedere il suo parere.

Nell'eventualità che ci uniformassimo al parere della Commissione affari costituzionali, proporrei l'adozione di un testo che, pur ricalcando sostanzialmente quello presentato dal relatore, tuttavia, si adegui meglio al parere della I Commissione. La mia proposta sarebbe quella di aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « esercizio professionale », le seguenti parole: « e nei confronti dei giovani forniti di laurea che sia finalizzata all'esercizio di una professione per cui sia richiesto un periodo di tirocinio o di pratica e che consenta l'assegnazione in specifici corpi tecnici delle forze armate ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nei limiti delle esigenze dei Corpi.

PRESIDENTE. In questo modo potremmo considerare risolto il problema.

CARLO DI RE. Mi pare che questa formulazione allarghi la fascia di coloro che godono di un certo beneficio, e quindi crei ulteriori ingiustizie, perché vi sono alcune categorie di diplomati (geometri,

periti e ragionieri) che non possono essere iscritti agli ordini se non fanno il tirocinio. Quindi, ritengo che dobbiamo aggiungere almeno i diplomati.

PRESIDENTE. Le ipotesi sono due: o si sopprime la norma relativa ai medici oppure, se si vuole lasciarla, la si deve estendere a tutti gli altri laureati.

CARLO DI RE. I medici rappresentano un caso particolare.

BRUNO STEGAGNINI. Questa soluzione è accettabile.

LAMBERTO MARTELOTTI. Non vorrei che votassimo l'articolo 3, che concerne i laureati in medicina e in altre facoltà, e poi negli articoli 17 e 19 ci regolassimo in modo diverso per coloro che non sono laureati.

PRESIDENTE. Gli articoli 17 e 19 riguardano altra materia.

LAMBERTO MARTELOTTI. Sarà altra materia, ma si tratta pur sempre del reinserimento nella vita civile.

PRESIDENTE. Se la Commissione assume un orientamento, sarà coerente con se stessa in tutti i successivi passaggi del provvedimento. Per gli articoli 17 e 19, che si riferiscono alle riserve dei posti, alle assunzioni, eccetera, riterrei che nei confronti della I Commissione potremmo adottare un atteggiamento più rigido.

Ritengo, tuttavia, che se la Commissione non giudica positivamente né l'emendamento proposto dal relatore né quello che ho testé presentato, alla medesima non resti altra scelta, per aderire al parere della I Commissione affari costituzionali, che quella di sopprimere gli ultimi tre commi dell'articolo in questione.

Vi è comunque una proposta che va messa in votazione per prima perché è la più lontana dal testo e che comporta, di per sé, l'adeguamento al parere della I Commissione affari costituzionali. Si tratta della proposta di soppressione degli ultimi tre commi.

Presento pertanto il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi tre commi dell'articolo 3.

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

LAMBERTO MARTELOTTI. In un certo senso questa proposta potrebbe apparire la più equa.

PAOLO ZANINI. Mi sembra che tutta la materia debba essere più attentamente valutata al fine di non prendere decisioni che potrebbero rappresentare dei gravi precedenti.

GIOVANNI PELLEGATTA. Tutto quello che i colleghi hanno sin qui sostenuto mi sembra giusto: ma non ritengo opportuno rinviare ulteriormente la discussione su questa questione.

ENEA CERQUETTI. Se la Commissione accogliesse la proposta del Presidente, ci potremmo impegnare come gruppi a presentare al più presto un provvedimento che disciplini in maniera organica la materia in discussione.

PAOLO PIETRO CACCIA. Sono d'accordo.

CARLO DI RE. Anch'io concordo con la proposta del collega Cerquetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrario il relatore e favorevole il Governo, l'emendamento da me presentato relativo alla soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. A questo punto non mi resta che rimettere il mandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Assumo momentaneamente l'incarico di relatore.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Nei limiti delle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati di truppa possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma prolungata di leva biennale o triennale, secondo le modalità fissate nel manifesto di chiamata alle armi.

I militari di leva ed i graduati di truppa ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa, tenuto anche conto delle richieste degli interessati.

Per l'assegnazione dei giovani di leva ai corsi suddetti si considerano anche le qualificazioni e le specializzazioni già possedute, nonché i risultati degli esami psico-fisico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è altresì indicata, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nelle Capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel Corpo

degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al Presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

In sostituzione del relatore Perrone, ho presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma dell'articolo 4, la parola: « delle » con le seguenti: « di cui al successivo articolo 32 ed in relazione alle ».

4. 1.

Sopprimere, al secondo comma dell'articolo 4, le seguenti parole: « tenuto anche conto delle richieste degli interessati ».

4. 2.

Sostituire, al terzo comma dell'articolo 4, le parole: « si considerano » con le seguenti: « sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati ».

4. 3.

Sopprimere, al terzo comma dell'articolo 4, la parola: « già ».

4. 4.

EDOARDO RONCHI. Desidero dichiarare la contrarietà dei deputati di democrazia proletaria all'istituzione della ferma prolungata di leva biennale o triennale, per i motivi che ho già esposto in sede di discussione sulle linee generali.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 4. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 4. 3.

(E approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 4. 4.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verificano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, quale unico produttore di reddito in assenza di altri elementi familiari validi, compresi fra i diciotto ed i sessant'anni;

minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

accertate difficoltà economiche o familiari;

statura non superiore a metri 1,55.

A parità delle predette condizioni dovrà essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali.

Fino alla emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo e dell'apposito regolamento, che debbono comunque essere emessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano, con effetti immediati, i criteri indicati nei precedenti commi del presente articolo.

Al punto 1) dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole: "in servizio o per causa di servizio" sono sostituite dalle parole: "in servizio e per causa di servizio" ».

Gli onorevoli Caccia, Savio, Meleleo e Bonetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verificano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva:

zione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

accertate difficoltà economiche o familiari;

minore indice di idoneità somatico funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

statura non superiore a metri 1,55 ».

Al punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole: « in servizio o per causa di servizio » sono sostituite dalle parole: « in servizio e per causa di servizio ».

Dopo il punto 8) dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente punto 9):

« 9) giovani aventi responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e/o per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, purché si tratti di unico produttore di reddito, in assenza di altri familiari validi compresi tra i diciotto ed i sessanta anni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali ».

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Presento a nome del Governo il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo parere contrario a questo emendamento del Governo perché, anche se è vero che le Commissioni hanno prevalentemente funzione legislativa esse sono pure titolari di una funzione ispettiva e di controllo. Il sottosegretario insiste nel voler presentare questo emendamento soppresivo?

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Insisto, signor presidente. So che è difficile ottenere dal Parlamento la rinuncia a qualcosa ma in una retta divisione dei poteri costituzionali, tenendo conto di tutte le capacità di sindacato e di controllo successivo che ha la Commissione difesa, ritengo sarebbe più corretto eliminare questa richiesta di parere preventivo. Chiedo dunque alla Commissione di approvare questo emendamento.

PAOLO PIETRO CACCIA, C'è però da considerare che il parere della Commissione è sul decreto e non sull'elenco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caccia interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« a) da un ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto, designato dal comandante, presidente ».

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o in discipline affini ovvero di un laureato in psicologia ».

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale laureato in psicologia o di un laureato in psicologia ».

Ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 con i seguenti:

« Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

“ Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ”.

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

“ Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale laureato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ” ».

Ritengo che sia opportuno uniformare la composizione dei consigli di leva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Non capisco, infatti, perché per l'aeronautica non debba essere prevista la consulenza di un ufficiale laureato in psichiatria.

Dobbiamo decidere, dunque, se i consigli di leva debbano ricorrere alla consulenza dello psichiatra, od a quella dello psicologo, od a quella dello psichiatra e, in subordine, a quella dello psicologo.

Inoltre, ritengo che sia opportuno che la consulenza venga prestata da un ufficiale medico psichiatra o psicologo e, in subordine, da un civile.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato almeno la metà degli esami che avrebbe dovuto superare in base ai piani di studio della facoltà di appartenenza ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19, della legge 31 maggio 1975, n. 191.

(È approvato).

ART. 8.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza

speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

(È approvato).

ART. 9.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indicherà con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i Consigli di leva dovranno tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai nn. 4, 5 e 6 del primo comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto ministeriale, il regolamento contenente i criteri, e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che dovrà indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso e le graduatorie conseguenti allo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della gra-

duatoria è posta in visione presso il distretto militare e le stazioni dei carabinieri.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministero della difesa entro 90 giorni.

Propongo il seguente emendamento.

Aggiungere al secondo comma dell'articolo 10, dopo le parole: « dei carabinieri », le seguenti: « e delle capitanerie di porto ».

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me presentato aggiuntivo al secondo comma, favorevole il Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

(È approvato).

ART. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della Nazione.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della pubblica istruzione, nonché ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla commutazione della ferma di leva prevista dall'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma prolungata di leva biennale o triennale.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel quinto comma del precedente articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari in servizio di leva per il ripristino delle infrastrutture civili, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché per la tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'Amministrazione della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

All'articolo 13, sostituire le parole: « per il » con le seguenti: « per concorrere

al », e le parole: « per la » con la seguente: « alla ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, quando i medesimi si svolgono nell'ambito territoriale dove espletano il servizio militare di leva.

(È approvato).

ART. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

(È approvato).

ART. 16.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata di leva, si applicano le norme di

cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvò che per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giovani in servizio di leva nei Corpi ed organismi dello Stato indicati nel quinto comma del precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'Amministrazione di appartenenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10 per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma prolungata di leva ed i sergenti congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni.

Presso la direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma

prolungata di leva in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare la collocazione nel mondo del lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma prolungata di leva, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati al primo comma del presente articolo ed al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) di volta in volta l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari in ferma prolungata di leva e dei sergenti assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma prolungata di leva attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma prolungata di leva attestate con diploma rilasciato dal Ministero della difesa, costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Ai giovani vincolati a ferma prolungata biennale e triennale è corrisposto all'atto del congedo un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

In favore del suddetto personale si provvede, all'atto dell'invio in congedo, e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario al primo comma dell'articolo 17, ritenendo che esso violi gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

EDOARDO RONCHI. Il senso del mio emendamento è quello dell'equiparazione di coloro i quali abbiano scelto la ferma prolungata di leva biennale o triennale ad altri dipendenti pubblici e ad altri lavoratori in modo che il periodo di servizio militare da essi compiuto non si traduca in una situazione di svantaggio.

L'emendamento da me presentato non prevede un particolare vantaggio; prevede bensì la ricostruzione di una carriera ed il riconoscimento di una professionalità acquisita, così come dovrebbe essere per gli altri lavoratori.

PRESIDENTE. In sostanza, questo emendamento tende a parificare la ferma prolungata di leva biennale o triennale al pubblico impiego. Questo ha indubbiamente un suo valore; ma rappresenta, a mio avviso, una forzatura.

Chiedo alla Commissione se la riserva di posti prevista nel primo comma dell'articolo 17 nel testo unificato sia importante ai fini dell'incentivazione delle domande di volontariato nelle Forze armate. Se la Commissione rispondesse affermativamente dovrei trasmettere di nuovo il testo dell'articolo 17 alla I Commissione sostenendo la costituzionalità del primo comma. Altrimenti dovremmo rinunciare a tale testo. Su quest'ultima ipotesi pregherei la Commissione di riflettere bene, anche perché siamo in una situazione tale per cui se la I Commis-

sione non avesse mosso obiezioni sul primo comma dell'articolo in esame, esso sarebbe stato già approvato nel testo del Comitato ristretto.

Personalmente preferirei insistere presso la Commissione affari costituzionali perché riveda il suo parere.

ENEA CERQUETTI. Il gruppo comunista è favorevole all'accantonamento dell'articolo 17 ed alla richiesta alla I Commissione di riesaminare il parere espresso.

PAOLO PIETRO CACCIA. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta del presidente Ruffini.

CARLO DI RE. Anche il gruppo repubblicano è di tale avviso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 17 del testo unificato e di chiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso su tale articolo, per i seguenti motivi:

a) la disparità di trattamento lamentata nel parere non trova ragione d'essere poiché il trattamento differente del militare in ferma prolungata trae origine proprio da una situazione di fatto differente. Mentre, infatti, il militare di leva è un cittadino che assolve un obbligo costituzionale, e mentre i cittadini di sesso femminile anche volendolo non possono prestare il servizio militare — e ciò semmai costituisce un privilegio in loro favore — il militare in ferma prolungata è un cittadino che non si limita ad adempiere all'obbligo di effettuare il servizio di leva, ma opera una scelta volontaria chiedendo di prolungare di uno o due anni il servizio di leva. A situazioni di fatto difformi, pertanto, può legittimamente corrispondere una differente disciplina normativa;

b) il trattamento di favore del militare in ferma prolungata — e solo di questo — trova ragione d'essere nel fatto che le Forze armate hanno assolutamente

bisogno — per coprire le carenze dei contingenti di leva — e per avere un *minimum* di militari specializzati, data l'alta tecnologia dei moderni strumenti militari — di reperire i « volontari » nella misura prevista dalla proposta di legge.

Pertanto, è del tutto logico che, al fine di raggiungere un risultato vitale per l'efficienza delle Forze armate, lo Stato agevoli con incentivi la presentazione di domande da parte di cittadini disponibili a compiere il sacrificio di prolungare fino a 24 o 36 mesi il servizio di leva;

c) va, infine, rilevato che l'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, prevede una riserva di posti relativamente all'assunzione dei volontari specializzati delle Forze armate, senza che ovviamente siano state sollevate eccezioni di sorta attinenti alla sua costituzionalità.

Non si vede, pertanto, perché analoga previsione non possa valere per i volontari di cui al provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo prevede norme relative alla loro qualificazione e specializzazione, determinando una situazione certamente analoga a quella legislativamente già disciplinata dal citato articolo 30.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva triennale, nei limiti organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma biennale o dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale ester-

no in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Nei concorsi pubblici, ai fini della formazione della graduatoria, l'aver soddisfatto gli obblighi di leva, qualora non abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo di preferenza nell'assunzione ».

Ho presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, ai commi sesto e settimo, le parole: « Corpi armati dello Stato » con le seguenti: « Corpi di cui al quinto comma del precedente articolo 4. ».

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 19.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al sesto e al settimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

Il terzo e il sesto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri in servizio di leva che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio ».

« Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

(*E approvato*).

ART. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno 8 mesi di servizio, sempreché abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado ».

« Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Ai militari in servizio di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio, ai militari di truppa in servizio di leva, sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze bre-

vi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal Corpo del militare in servizio di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o morte di un congiunto, di convalescenza, per premio, speciale e di determinazione ministeriale nonché i giorni di viaggio.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano invece in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre i 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve i militari non devono aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata biennale o triennale, in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi dello Stato.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'as-

solvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da cause di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole « portatori di *handicaps* » aggiungere le parole « militari di leva ».

Propongo il seguente emendamento:

Sostituire al nono comma dell'articolo 22 le parole: « nell'Arma dei carabinieri e degli altri corpi dello Stato », con le seguenti: « nei corpi di cui al quinto comma del precedente articolo 4 ».

L'onorevole Ronchi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al sesto comma dell'articolo 22 la cifra: « 350 », con la seguente: « 250 ».

Sopprimere il settimo comma dell'articolo 22.

EDOARDO RONCHI. Per quanto riguarda il primo dei miei emendamenti, secondo me 350 chilometri da percorrere usando treni ordinari nell'arco di una licenza di 48 ore sono troppi, con la conseguenza che i militari che si trovano in questa condizione (5-6 ore per andare e altrettante per tornare da casa) finiscono per non essere ammessi alla licenza di 48 ore mentre sono esclusi anche dalla possibilità di usufruire di quei cinque viaggi l'anno che sono riservati, invece, a chi abiti oltre i 350 chilometri di distanza. Per questo mo-

tivo propongo di ridurre a 250 chilometri la percorrenza di cui si parla in questo sesto comma.

PRESIDENTE. Desidero ricordare al collega — sempre a proposito del parere dei miei emendamenti — la fatica con la quale siamo arrivati a questo accordo nonché il fatto che la modifica da lui proposta comporterebbe un rinvio dell'articolo alla Commissione bilancio per l'espressione di un nuovo parere. Ciò non toglie che la proposta dell'onorevole Ronchi abbia un suo fondamento ed io, in qualità di relatore, esprimo ad essa parere contrario soltanto per il motivo che ho indicato, cioè per l'onere che essa comporta e per il ritardo cui andremo incontro a seguito di un nuovo rinvio del testo alla V Commissione. Esprimo parere contrario anche sul secondo emendamento presentato dall'onorevole Ronchi.

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Ronchi.

GIANCARLA CODRIGNANI. Sono favorevole all'emendamento presentato dal deputato Ronchi.

ARNALDO BARACETTI. Vorrei sottolineare a proposito del primo emendamento Ronchi che il gruppo comunista, insieme agli altri gruppi presenti in Commissione ed al Presidente è riuscito a definire questo testo sul quale lavora fin dalla precedente legislatura superando non poche difficoltà: queste cinque licenze l'anno per i giovani lontani dalla sede di servizio oltre 350 chilometri sono state a lungo osteggiate a livello di stato maggiore sollevando obiezioni relative alla funzionalità dei reparti. Per i giovani che abitano oltre 600 chilometri avevamo addirittura previsto la possibilità di viaggiare in prima classe o di prendere l'aereo — questo perlomeno per i residenti in Sicilia e in Sardegna — ma abbiamo dovuto arrenderci di fronte ad obiettive difficoltà, ad esempio di fronte al fatto che l'aeroporto di

Tesserà avrebbe dovuto far fronte alle esigenze di tre-quattromila ragazzi con la conseguenza che si sarebbe intasato il servizio passeggeri, mentre d'altra parte gli aeromobili militari non sarebbero stati sufficienti alle necessità. Anche questo tipo di problemi debbono essere presi in considerazione. Emendamenti tendenti a migliorare le condizioni dei militari se ne possono sempre presentare ma il Governo ha spiegato chiaramente che ci troviamo di fronte alla realtà della necessità di copertura finanziaria.

Quello che vorrei, in conclusione, rilevare è che l'apporto del Governo a questo testo si è limitato alla riduzione della ferma per la marina e alle norme sul volontariato mentre la riforma del servizio di leva ed il miglioramento delle condizioni dei militari di leva sono tutta opera di iniziativa parlamentare; ora la approvazione dell'emendamento Ronchi comportando il rinvio alla Commissione bilancio rischierebbe di provocare un ulteriore ritardo nel varo del provvedimento e quindi, a malincuore, il gruppo comunista darà voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ronchi sostitutivo della cifra 350 con la cifra 250, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento da me presentato al nono comma dell'articolo 22.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Ronchi soppressivo del settimo comma dell'articolo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad arma o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

Ho presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « devono essere », *la parola:* « comunque ».

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO